

CONVENUTO

OGGETTO: risarcimento danni.

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti concludono come in atti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA
DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato la "Rete dei Carrozzeri di Bologna per i Consumatori s.c.a r.l.", in qualità di cessionaria del credito della Sig.a [REDACTED] conveniva innanzi all'intestato Ufficio la Sig.a [REDACTED] e la Compagnia Quixa Spa al fine di ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti dalla Sig.a [REDACTED] nel sinistro occorso in data 27.03.2013.

Esponeva la società attrice che il giorno 27.03.2013 la Sig.a Annamaria [REDACTED] si trovava alla guida della propria vettura Mitsubishi Colt Tg. [REDACTED], assicurata Vittoria Ass.ni, in Bologna, Largo Nigrisoli quando veniva urtata dalla vettura Peugeot 207 [REDACTED] condotta dalla proprietaria Sig.a [REDACTED], assicurata Quixa Spa, la quale colpiva la vettura della [REDACTED] compiendo una imprudente manovra di retromarcia.

Nell'immediatezza del sinistro le parti redigevano Mod. CAI nel quale la Sig.a [REDACTED] si assumeva la completa responsabilità dell'accaduto.

A causa dell'urto la vettura attorea subiva danni per la

riparazione dei quali si rendeva necessaria la spesa di Euro 2.529,55, come da fattura n. 16/2013 emessa dalla Carrozzeria [REDACTED], comprensiva anche del costo di un veicolo sostitutivo per il periodo di fermo tecnico (giorni tre).

Veniva inviata richiesta di risarcimento danni alla Compagnia del danneggiante Quixa Ass.ni, notiziando anche la compagnia Vittoria Ass.ni della circostanza che la danneggiata non intendeva avvalersi della procedura dell'indennizzo diretto.

Comunque nessuna delle due Compagnie provvedeva al risarcimento dei predetti danni.

In data 13.05.2013 la Sig.a [REDACTED] cedeva il credito vantato per il risarcimento dei danni conseguenti al sopra esposto sinistro alla "Rete dei Carrozzeri di Bologna per i Consumatori Scarl", ivi espressamente compresi quelli relativi al fermo tecnico.

Poiché non era stato possibile giungere ad una amichevole definizione della questione, il cessionario del credito adiva questo Giudice al fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni tutti derivanti dal sinistro in parola, compresi anche quelli relativi sostenuti per l'assistenza stragiudiziale.

Si costituiva in giudizio la Vittoria Ass.ni Spa, agendo quale mandataria dell'altra Compagnia Quixa Spa e il Giudice, in un primo momento, ammetteva tale costituzione, pur nell'opposizione di parte attrice.

Successivamente, stante il noto pronunciamento sul punto espresso dal Tribunale di Bologna ed in ossequio al medesimo, il Giudice mutava il proprio orientamento e procedeva all'estromissione della Compagnia Vittoria Ass.ni.

Veniva svolta la necessaria istruttoria, nel corso della quale era sentito il legale rappresentante della Carrozzeria ~~XXXXXXXXXX~~. Veniva altresì disposto ed espletato l'interrogatorio formale della convenuta Sig.a ~~XXXXXXXXXX~~.

Nel corso di tale udienza istruttoria, si costituiva in giudizio la convenuta Quixa Ass.ni Spa, eccependo, in primo luogo, la nullità dell'atto di cessione del credito; in quanto la società attrice poteva svolgere attività di finanziamento esclusivamente in favore dei suoi soci e non di terzi come la Sig.a ~~XXXXXXXXXX~~ e che, di conseguenza, l'attività svolta nell'interesse della cedente appariva come attività di intermediazione finanziaria non autorizzata. Ne conseguiva, in definitiva, la carenza di legittimazione della società attrice.

Contestava inoltre, *ad abundantiam*, anche il *quantum* delle varie richieste attoree, ritenendole non dovute o, comunque, eccessive.

Infine, all'esito dell'udienza del 04.11.2014, dopo che i procuratori delle parti avevano precisato le proprie conclusioni e su richiesta dei medesimi, il Giudice tratteneva la causa in decisione.

La domanda di parte attrice merita accoglimento nei limiti di

seguito esposti.

In primo luogo, circa la questione preliminare sollevata da parte convenuta in ordine alla nullità dell'atto di cessione del credito per asserita mancanza, in capo alla società attrice, delle prescritte autorizzazioni all'esercizio dell'attività creditizia e per mancanza di un rapporto associativo tra la società attrice stessa e la Sig.a Gargiulo, premesso che tale eccezione non risulta tardiva, in quanto attinente alla eventuale nullità di atti e, come tale, rilevabile anche d'ufficio e in ogni stato del procedimento, si deve rilevare che la medesima non risulta però suffragata da alcun valido elemento probatorio.

Infatti, da un esame del contratto di cessione di credito prodotto in atti, non appare in alcun modo provato che la società attrice abbia assunto il ruolo del *finanziatore*, come sarebbe se, per esempio, la stessa *avesse scontato* il credito vantato dalla cedente, consegnando alla medesima, per la cessione, una qualche somma di denaro. In realtà, se pure in una situazione di evidente "confine", non sembra che l'attività della "Rete dei Carrozzeri di Bologna per i Consumatori Scari" possa qualificarsi come attività di finanziamento, ma piuttosto come una attività volta a prestare un servizio alle carrozzerie associate, evitando alle stesse di chiedere anticipazioni ai loro clienti e permettendo così alle carrozzerie associate di reperire più facilmente clientela, evitando a quest'ultima di restare in esborso delle somme dovute

all'artigiano per la riparazione, al fine, ovviamente, di ricavare un utile, costituito dalle competenze per l'intervento nella gestione delle pratica, scaricate in ultimo sulla Assicurazione, la quale, peraltro, ben potrebbe evitare tale aggravio provvedendo alla celere definizione delle questione nei rigorosi termini di legge.

Né la circostanza, peraltro solo asserita anche se ben noto a questo Giudice, che pendano altre cause simili alla presente, pare idonea a condurre ad una diversa conclusione, dal momento che il puro ripetersi di situazioni simili a quella all'ora all'esame di questo Giudice, non è elemento di per sé rilevante per fare ritenere provata l'esistenza di una attività di abusivo esercizio del credito.

Ciò premesso, dalle risultanze dell'interrogatorio della Sig.a [REDACTED] e dalla documentazione in atti, può ritenersi adeguatamente provato sia il fatto storico del sinistro, sia la responsabilità della stessa Sig.a [REDACTED] nella causazione del medesimo.

Di conseguenza, i convenuti in solido dovranno essere condannati al risarcimento dei danni, il cui relativo credito è stato oggetto di cessione in favore della società attrice, in ordine alla quantificazione dei quali si deve osservare che, esaminata la documentazione fotografica versata in atti inerente ai danni subiti dal veicolo della Sig.a [REDACTED], appare congruo l'importo di cui alla fattura n.16/2013, confermata in

sede testimoniale dall'autore della riparazione.
Pertanto appare di giustizia quantificare il danno subito dalla vettura in Euro 2.529,55 comprensiva anche delle spese per il noleggio di un'auto sostitutiva per il periodo di giorni tre, che deve essere parimenti riconosciuto al danneggiato (o al suo cessionario), secondo l'ormai uniforme orientamento della giurisprudenza anche di legittimità (V. *ex multis* Cass. Civ. n. 22687/13).

Circa le spese legali stragiudiziali, sempre secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (V. per tutti Cass. SS.UU. n. 26973/08), le stesse devono essere parimenti riconosciute ove, come nel caso di specie (Euro 247,93 netto I.V.A.), appaiano congrue e proporzionate al valore della pratica ed all'attività professionale svolta.

Pertanto l'importo complessivamente risarcibile, oggetto della cessione del credito in favore della società attrice, ammonta ad Euro 2.777,48 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo, ma non anche rivalutazione monetaria, in considerazione del fatto che non è stata fornita prova dell'esistenza di un maggior danno rispetto a quello già riconosciuto tramite la corresponsione degli interessi.

Le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono per intero la soccombenza, non apparendo, peraltro, giustificata la richiesta di condanna di parte convenuta per lite temeraria invocata da parte attrice.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando fra le parti, ogni diversa istanza disattesa, così dispone:

- 1) **Accerta** che la responsabilità nella causazione del sinistro di cui è causa è interamente da ascrivere alla condotta della Sig.a [REDACTED] conducente della vettura Tg. Peugeot 207 Tg. [REDACTED] assicurata con la Compagnia Quixa Ass.ni Spa;
- 2) **Accerta** che la Sig.a [REDACTED], a seguito del sinistro di cui è causa, ha subito danni materiali e sostenuto spese rimborsabili, pari ad Euro 2.529,55;
- 3) **Accerta** che la Sig.a [REDACTED] ha ceduto il credito derivante dal sinistro in parola alla società "Rete dei Carrozzeri di Bologna per i Consumatori Scarl";
- 4) **Conseguentemente** per il titolo di cui sopra, **condanna** la Sig.a [REDACTED] e la Compagnia Direct e Quixa Syr S.A.U. Spa, quest'ultima in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in solido tra loro, al pagamento in favore della "Rete dei Carrozzeri di Bologna per i Consumatori Scarl" della complessiva somma di Euro 2.777,48, comprensiva delle spese per l'assistenza legale stragiudiziale, oltre interessi nella misura di legge da calcolarsi come sopra stabilito;
- 5) **Condanna**, la Sig.a [REDACTED] e la Compagnia Direct e Quixa Syr S.A.U. Spa, quest'ultima in persona del

legale rappresentante *pro tempore*, in solido tra loro, a rifondere alla società "Rete dei Carrozzeri di Bologna Scari" le spese del presente procedimento che liquida della complessiva somma di Euro 1.330,80 di cui Euro 125.80 per spese esenti, oltre 15 % spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Così deciso in Bologna il 04.11.2014.

Il Giudice di Pace
Dott. Antonio Pedarzoli


Depositato in Cancelleria
il 13 GEN 2015
Il C. di Pace
Dott. Nicola Falanga
